

COMUNE DI DOLO * PROVINCIA DI VENEZIA**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.04.2009

Visto il Segretario

Oggetto: misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento. Individuazione per l'anno 2009 delle porzioni di territorio non metanizzate.

Il Presidente riferisce:

- che disposizioni di legge, regolamentari e ministeriali prevedono misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti impiegati come combustibile per riscaldamento nelle porzioni di territorio comunale non metanizzate allorché il comune interessato sia inserito nelle fasce climatiche E di cui al DPR 412/93;
- che l'individuazione delle porzioni di territorio comunale non metanizzato, ai sensi dell'art. 12, punto 4 della legge 23/12/98 n. 488 come modificato dall'art. 13 comma 2° della legge 28/12/01 n. 448, è attribuita ai comuni che debbono provvedere con apposita deliberazione consiliare entro il 30/09 di ogni anno;

Visto l'art. 2 della legge n. 203 del 22.12.2008 che al comma 13 testualmente recita “ *a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448*”;

Ritenuto di stabilire che insista in frazione non metanizzata:

- a. ogni fabbricato che dista più di 50 mt. dall'asse della strada nella quale è presente la condotta del gas, computati secondo il percorso più breve disponibile;
- b. ogni fabbricato, ancorché compreso nei 50 mt. di distanza, computati secondo il criterio indicato al punto a), non risulti allacciabile per motivi tecnici dichiarati dalla ditta che gestisce l'impianto di distribuzione del gas;

considerando come metanizzato l'edificio laddove anche solo una parte di esso ricada all'interno dei 50 mt. dall'asse della strada percorsa dal metanodotto.

Ultimato l'intervento e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19

Votanti n. 19

Voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.04.2009

Visto il Segretario

1. di individuare, per l'anno 2009, appartenente a frazione non metanizzata del Comune di Dolo, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento:
 - a) ogni fabbricato che dista più di 50 mt. dall'asse della strada nella quale è presente la condotta del gas, computati secondo il percorso più breve disponibile;
 - b) ogni fabbricato, ancorché compreso nei 50 mt. di distanza, computati secondo il criterio indicato al punto a), non risulti allacciabile per motivi tecnici dichiarati dalla ditta che gestisce l'impianto di distribuzione del gas;
considerando come metanizzato l'edificio laddove anche solo una parte di esso ricada entro i 50 mt. dall'asse della strada percorsa dal metanodotto, computati secondo il criterio anzidetto.
2. di disporre l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività Produttive;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19

Votanti n. 19

Voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.